

BOZZA MOZIONE XXVI CONGRESSO UICI– LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA

Premessa

Il presente documento intende delineare una serie di proposte normative, organizzative e amministrative volte a garantire la piena inclusione lavorativa, previdenziale e sociale delle persone con disabilità visiva, nel rispetto dei principi di uguaglianza sostanziale e di pari opportunità sanciti dagli articoli 3, 4 e 38 della Costituzione. Le proposte tengono conto delle più recenti evoluzioni normative, tecnologiche e giurisprudenziali, nonché delle esigenze operative manifestate dal mondo del lavoro, dalla pubblica amministrazione e dagli enti previdenziali e assistenziali

I. LAVORO

1. **Aggiornamento della Legge n. 113/1985.** Si propone una riforma organica della Legge 29 marzo 1985, n. 113, al fine di adeguarne i contenuti all'evoluzione tecnologica dei sistemi di comunicazione, in particolare all'introduzione del VoIP e della selezione passante. L'obiettivo è superare l'attuale classificazione dei centralini fondata sul numero di linee urbane, criterio ormai obsoleto e spesso utilizzato dai datori di lavoro per eludere l'obbligo di assunzione dei centralinisti non vedenti. Norme di riferimento: Legge 29 marzo 1985, n. 113 (*"Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti"*); Decreto Interministeriale 5 agosto 2022.
2. **Ampliamento e valorizzazione delle qualifiche equipollenti.** Occorre promuovere l'aggiornamento e il pieno riconoscimento delle mansioni equipollenti a quella di centralinista, con particolare attenzione al profilo di *"operatore telefonico addetto alle informazioni alla clientela e agli uffici relazioni con il pubblico (URP)"*, figura obbligatoria in tutte le amministrazioni pubbliche (la Legge n. 150 del 7 giugno 2000, *"Disciplina della comunicazione ed informazione nelle P.A."*, dispone che le pubbliche amministrazioni istituiscano al proprio interno l'URP per *"garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241"*). Si suggerisce inoltre di incentivare la diffusione di altre qualifiche affini, quali l'operatore telefonico per la gestione di banche dati, per servizi di telemarketing e telesoccorso, nonché l'operatore amministrativo-segretariale. Norme di riferimento: D.M. 10 gennaio 2000; D.M. 11 luglio 2011; Legge 7 giugno 2000, n. 150.
3. **Rafforzamento del collocamento mirato (Legge n. 68/1999, in combinato con la Legge n. 113/1985).** È necessario inasprire le sanzioni amministrative e pecuniarie a carico dei datori di lavoro inadempienti rispetto agli obblighi di assunzione previsti dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68. Si propone inoltre l'istituzione di un percorso standardizzato di monitoraggio dei posti vacanti e delle quote d'obbligo non coperte, mediante un'azione coordinata tra UICI, Ispettorati del Lavoro e Centri per l'Impiego. La giurisprudenza ha più volte confermato la nullità del licenziamento discriminatorio dei lavoratori con disabilità, con conseguente reintegrazione e risarcimento del danno, a testimonianza della necessità di una tutela effettiva. Norme e giurisprudenza di riferimento: Legge 12 marzo 1999, n. 68; Legge 29 marzo 1985, n. 113; Trib. Roma, sent. n. 469 del 14 gennaio 2025; Trib. Avellino, sent. n. 107 del 30 gennaio 2024.
4. **Formazione, riqualificazione e nuove professionalità.** Si propone di potenziare l'offerta formativa destinata alle persone con disabilità visiva, con particolare riferimento alle competenze digitali avanzate e alla conoscenza delle lingue straniere, anche in relazione alle nuove opportunità offerte dall'intelligenza artificiale. Da valutare – previa verifica della spendibilità sul mercato del lavoro – l'opportunità di promuovere il riconoscimento a livello regionale di nuove figure professionali repertoriabili, quali la *"guida sensoriale"* e il *"consulente per l'accessibilità"*.

5. **Tutela della professione di fisioterapista.** Si propone un aggiornamento della normativa di settore volto a garantire la piena integrazione dei fisioterapisti non vedenti. È inoltre necessario vigilare affinché le università assicurino test di accesso e percorsi di studio pienamente accessibili. La Corte costituzionale ha precisato che la rimozione degli ostacoli costituisce un obbligo del legislatore, pur lasciando a quest'ultimo la discrezionalità nella scelta degli strumenti più idonei (ad esempio, la riserva di posti o l'adozione di prove alternative). Norme e giurisprudenza di riferimento: Legge 11 gennaio 1994, n. 29; Corte Cost., sent. n. 431 del 31 dicembre 2008.
6. **Accessibilità e tutele sul luogo di lavoro.** È necessario garantire l'adozione di strumenti di lavoro pienamente accessibili e usabili – quali registri elettronici e piattaforme di formazione per gli insegnanti – al fine di assicurare la piena autonomia operativa del lavoratore. La giurisprudenza conferma la sanzionabilità delle condotte discriminatorie, con ordine di reintegra in mansioni compatibili con la condizione di disabilità. Nello specifico ambito scolastico, è affrontare la questione relativa alla figura di assistente d'aula e ottenere dal Legislatore un chiarimento dello stato dell'arte rispetto allo stato giuridico ed economico di questa figura.
7. **Indennità di mansione e proponibilità di una modifica migliorativa in sede di contrattazione collettiva.** Verificare la possibilità di aprire un confronto con le Organizzazioni Sindacali, e valutare i margini di manovra, all'interno della contrattazione collettiva (anche di secondo livello), sull'aumento dell'importo dell'indennità di mansione, rispetto alla misura base di 3.70 euro.

II. PREVIDENZA

8. **Istituzione di un Polo Unico INPS.** Si propone l'istituzione di un Polo Unico nazionale presso l'INPS, dedicato alla gestione delle pratiche pensionistiche dei lavoratori non vedenti. Tale struttura si occuperebbe di inserire le maggiorazioni spettanti ai non vedenti e di provvedere alla liquidazione del trattamento pensionistico, a valle della certificazione della posizione acquisita dalla singola Sede INPS competente territorialmente. L'obiettivo principale è garantire un'applicazione uniforme e corretta dei benefici previdenziali previsti dalla legge, eliminando errori di liquidazione e difformità interpretative tra le diverse sedi territoriali.
9. **Salvaguardia dei requisiti agevolati per la pensione di vecchiaia dei lavoratori non vedenti per le pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo.** È improrogabile un intervento normativo che garantisca la perdurante applicabilità delle deroghe anagrafiche e contributive previste dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, anche alle pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo. Senza una specifica norma di salvaguardia, i requisiti agevolati di età e contribuzione per i lavoratori non vedenti – particolarmente evidenti nel settore privato, ma previsti anche nel pubblico impiego – risulteranno inapplicabili per le posizioni contributive iniziate a partire dal 1° gennaio 1996, obbligando tali lavoratori a soddisfare i requisiti ordinari di pensione di vecchiaia previsti per la generalità dei lavoratori. Norme e giurisprudenza di riferimento: D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 1, comma 6; Cass. civ., Sez. Lavoro, sent. n. 30193 del 22 novembre 2024; Messaggio INPS n. 800 del 15 gennaio 2014; Circolare INPS n. 120 del 6 agosto 2013.
10. **Maggiorazione contributiva per lavoratori non vedenti autonomi che versano in gestione privata.** Va affrontata, dal punto di vista amministrativo con la Direzione Centrale INPS, la questione del mancato riconoscimento della maggiorazione ai lavoratori autonomi. Un messaggio hermes potrebbe risolvere il problema, controvertendo l'attuale prassi amministrativa degli Uffici INPS che non riconoscono tale beneficio ai lavoratori non vedenti autonomi (Gestione INPS privato, Fondi ART/COM), con un conseguente danno economico di non poco conto. Norme e giurisprudenza di riferimento: Legge 29 marzo 1985, n. 113, art. 9;

Legge n. 120/1991, art. 2. Circolare INPS n. 138 del 24 giugno 1987; Circolare INPS n. 73 del 14 aprile 2017; Trib. Napoli, sent. n. 6063 del 18 ottobre 2023.

III. ASSISTENZA

11. **Attuazione della riforma sulla disabilità (D.Lgs. n. 62/2024).** Si propone l'istituzione di una rete di referenti regionali UICI con il compito di monitorare l'attuazione amministrativa e sanitaria (anche attraverso dei Medici di Categoria, divenuti membri effettivi in Commissione di accertamento INPS) delle nuove disposizioni in materia di accertamento della disabilità. È altresì necessario sostenere le persone con disabilità visiva nella co-progettazione del "*progetto di vita individuale e personalizzato*", valorizzando le competenze professionali e organizzative dell'UICI. Tale impostazione è coerente con il Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'inclusione delle persone con disabilità. Norma di riferimento: D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62.
12. **Avvio di interlocuzioni con gli Organi di Governo, accompagnate da uno stretto monitoraggio dell'UICI, in vista della redazione delle linee guida per l'accertamento della cecità.** Tale attività si svolgerà nelle more della riforma sulla disabilità. I criteri per l'accertamento delle nuove patologie sono definiti mediante regolamenti adottati con Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro per le Disabilità e il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel rispetto dei principi e criteri stabiliti dal decreto legislativo n. 62/2024. In questo contesto, per quanto concerne la cecità, risulterà essenziale che le nuove linee guida **confermino** l'attuale valorizzazione, ai fini della classificazione e quantificazione delle minorazioni visive, del visus (acutezza visiva o visione centrale) e in via alternativa del campo visivo (residuo perimetrico binoculare o visione periferica), come previsto dalla legge n. 138/2001. In altre parole, occorre preservare **l'indipendenza del valore medico-legale del campo visivo rispetto a quello del visus**: come noto, a seconda della patologia oculare che affligge il soggetto, il danno può manifestarsi prevalentemente in sede centrale o periferica, senza che uno prevalga sull'altro in alcun modo. È verosimile pensare che, in previsione del 1° gennaio 2027, tutti i regolamenti del Ministro della Salute con cui si deve provvedere all'aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità della valutazione di base, dovranno essere adottati entro il 30 novembre 2026. Norma di riferimento: D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62
13. **Monitoraggio sull'applicazione del Decreto attuativo riguardante gli anziani ultrasessantenni,** destinato a coinvolgere anche i cittadini anziani con problemi visivi. Norma: D.lgs. 15 marzo 2024, n. 29
14. **Potenziamento della rete sanitaria e riabilitativa.** È opportuno promuovere il rafforzamento degli ambulatori oculistici sociali UICI e dei centri di riabilitazione visiva, stipulando convenzioni con la Regione, gli ospedali e i centri di alta formazione presenti sul territorio nazionale.
15. **Reintegro dell'assegno economico per gli ipovedenti gravi (ex "decimisti").** Si propone un intervento normativo mirato a reintegrare la provvidenza economica per gli ipovedenti gravi con residuo visivo non superiore a un decimo in ciascun occhio (i cosiddetti "decimisti"). Questa misura si basa sul fatto che, originariamente, anche questa categoria beneficiava di un assegno economico, soppresso solo per i nuovi percettori ma senza una vera abrogazione della norma di riferimento. In particolare, si fa leva sull'articolo 19 della legge 10 febbraio 1962, n. 66, e sul suo comma 2, che stabilisce: "*L'Opera continuerà la corresponsione in favore dei minorati, con residuo visivo superiore a un ventesimo e non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, dell'assegno di cui siano in godimento, nell'ammontare di lire 10.000 mensili, alle condizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1956, n. 32. Sono valide le domande di concessione dell'assegno di cui al comma precedente,*

presentate sino alla data di entrata in vigore della presente legge”. Tale disposizione, mai formalmente cancellata, consentirebbe, con un emendamento, di ripristinare il beneficio per i beneficiari attuali e futuri.

16. **Disability card e lettera A). Rispetto dei termini di legge relativamente ai beneficiari ciechi parziali.** Come è noto, l’art. 4, comma 4, del DPCM 6 novembre 2020 disciplina i requisiti per l’apposizione dell’indicazione di accompagnatore ("A") sulla Disability Card, includendo esplicitamente, alla lett. b), i titolari di indennità speciale ex art. 3 L. 508/1988, tipicamente ciechi parziali. Questa categoria è distinta da quella dei non autosufficienti prevista alla lett. a), che rimanda all'Allegato 3 del DPCM 159/2013, nonché dalle altre indicate alle lett. c) e d). La prassi INPS, adottata uniformemente sul territorio nazionale, limita però l'indicazione "A" ai soli titolari di indennità di accompagnamento (lett. a), escludendo i beneficiari della lett. b). Tale restrizione non trova fondamento nel testo normativo, che è chiaro e non prevede limitazioni, né è supportata dalla Circolare INPS n. 46/2022. È plausibile che derivi da un errore di programmazione nell'applicativo INPS per il rilascio delle Disability Card, che ha circoscritto erroneamente il beneficio. La lett. b) della norma si riferisce inequivocabilmente ai ciechi parziali titolari di indennità speciale, categoria separata dagli accompagnamenti puri. La Corte d'Appello di Torino n. 132/2024 ha censurato prassi INPS restrittive in materia di Disability Card, privilegiando un'interpretazione teleologica per garantire inclusione e parità, evitando disparità ingiustificate. Questa esclusione dei ciechi parziali dalla lettera A) configura una disparità di trattamento tra categorie equiparate dal legislatore, contrastando la ratio legis di massima inclusione e tutela dei diritti delle persone con disabilità. È necessario, quindi, che sul territorio le Sezioni UICI segnalino simili casi di esclusione, al fine di richiedere all’INPS un’immediata azione correttiva.